

decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A10049

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 dicembre 2008.

Classificazione quale statale della S.S. 612 variante esterna all'abitato di Verla e della S.S. 45 -bis variante esterna all'abitato di Cadine e contestuale declassificazione a provinciale e comunale dei tratti sottesi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o singoli tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Considerato che in ragione della suddetta deroga non è necessario acquisire preventivamente al provvedimento di declassificazione i predetti pareri di cui al comma 2 dell'art. 4 medesimo;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visti gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano rispettivamente le funzioni mantenute allo Stato sulla rete autostradale e stradale nazionale e quelle conferite alle regioni e agli enti locali relativamente alle strade non rientranti nella predetta rete infrastrutturale;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 3 del predetto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Considerato che in ragione della deroga disposta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 461/1999 citato, la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 112/1998, e successivi provvedimenti attuativi, non si applica alle strade insistenti sui territori delle province di Trento e Bolzano, applicandosi invece le vigenti norme dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320;

Considerato altresì che tale deroga all'applicazione della citata disciplina alle province di Trento e Bolzano, fa salva la previgente disciplina prevista dal nuovo codice della strada in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'ANAS in qualità di ente proprietario in concessione delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;